

TI_GERICHTE 34.2001.33 vom 1. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.33

FR: TI_GERICHTE 34.2001.33 du 1 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2001.33 del 1 marzo 2002

Erwägungen

E. 1

_____ ,

E. 2

_____ ,

E. 3

Fondazione istituto collettore LPP , e _____ , rappr. da: avv. _____ , in materia di previdenza professionale letti ed esaminati gli atti; vista la sentenza 17/19.12.01 con la quale è stata decisa la causa; richiamata l'ordinanza 22.10.01 con la quale _____ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; rilevato che in data 27.2.02 l'avvocato _____ ha trasmesso la nota d'onorario per la tassazione; visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61; ordina 1. La nota è tassata in fr. 1'320.45 (IVA inclusa); 2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Raffaele Guffi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.